



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2010
SEC(2010) 881 definitivo

PARERE DELLA COMMISSIONE

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

PARERE DELLA COMMISSIONE

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

L'APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI

1. Numerosi Stati membri dell'UE devono attualmente far fronte a disavanzi pubblici superiori al valore di riferimento del 3% del PIL fissato dal trattato. Il deterioramento, spesso grave, delle situazioni del disavanzo e del debito va considerato nel contesto di una crisi finanziaria e una recessione economica mondiali senza precedenti che ha caratterizzato il 2008 e il 2009. I fattori in gioco sono molteplici. In primo luogo, la recessione economica determina una diminuzione delle entrate fiscali e un aumento della spesa sociale (si pensi all'indennità di disoccupazione). In secondo luogo, riconoscendo l'importante funzione delle politiche di bilancio nell'attuale situazione economica straordinaria, la Commissione, nel piano europeo di ripresa economica del novembre 2008, approvato dal Consiglio europeo di dicembre, ha invitato a introdurre stimoli fiscali. Il piano specifica che gli stimoli devono essere tempestivi, mirati e temporanei, andrebbero differenziati da uno Stato membro all'altro in funzione delle diverse posizioni in termini di sostenibilità delle finanze pubbliche e di competitività e devono essere soppressi una volta che le condizioni economiche siano migliorate. Infine, diversi paesi hanno adottato misure per stabilizzare il settore finanziario, alcune delle quali hanno avuto un impatto sul debito, ovvero potrebbero portare in futuro a un aumento dei disavanzi e del debito, sebbene una parte dei costi del sostegno pubblico potrebbe essere recuperata in futuro.
2. Il patto di stabilità e crescita impone alla Commissione di avviare la procedura per i disavanzi eccessivi ogniqualvolta il disavanzo di uno Stato membro superi il valore di riferimento del 3% del PIL. Le modifiche apportate al patto nel 2005 erano intese ad assicurare, in particolare, che in tutte le fasi di tale procedura si tenesse pienamente conto del contesto economico e di bilancio. In questo modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per un rapido ritorno verso posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica e garantendo così la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

BASE GIURIDICA

3. L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). La procedura è ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi¹, che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita.

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. La relazione tiene anche in considerazione le "Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza", approvate dal Consiglio ECOFIN il 10 novembre 2009, disponibili al seguente sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/legal_texts/index_en.htm.

4. A norma dell'articolo 126, paragrafo 2, del trattato, la Commissione esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo (PIL) superi il valore di riferimento del 3% (a meno che il rapporto sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti prossimo al valore di riferimento); e b) se il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento del 60% (a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo adeguato).
5. L'articolo 126, paragrafo 3, del trattato dispone che se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i predetti criteri, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione "tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro."
6. Sulla base dei dati comunicati dalle autorità bulgare nell'aprile 2010² e successivamente convalidati da Eurostat³, e alla luce delle previsioni dei servizi della Commissione della primavera 2010, il 12 maggio 2010 la Commissione ha adottato una relazione relativa alla Bulgaria, a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato⁴.
7. Successivamente, il 27 maggio 2010, il comitato economico e finanziario ha formulato un parere in merito alla relazione della Commissione, conformemente all'articolo 126, paragrafo 4, del trattato.
8. L'articolo 126, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Al fine di decidere se esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, la Commissione ritiene che si dovrebbe tenere conto: i) delle conclusioni della propria relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3 e ii) del parere del comitato economico e finanziario sulla suddetta relazione. Sulla base di tali elementi la Commissione ha formulato una serie di considerazioni in merito alla Bulgaria.

CONSIDERAZIONI SULLA BULGARIA

9. Secondo i dati comunicati dalle autorità bulgare nell'aprile 2010, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Bulgaria è salito al 3,9% del PIL nel 2009,

² Ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione due volte l'anno i propri disavanzi pubblici previsti ed effettivi, nonché l'ammontare previsto ed effettivo del loro debito pubblico. Per la notifica più recente relativa alla Bulgaria si rinvia al sito:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notification_tables.

³ Comunicato stampa Eurostat n. 55/2010 del 22 aprile 2010.

⁴ Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Bulgaria si rinvia al seguente sito:
http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm.

superando quindi il valore di riferimento del 3% del PIL. Nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, la Commissione ha ritenuto che il disavanzo non sia vicino al valore di riferimento del 3% del PIL ma che il superamento del valore di riferimento possa essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, in quanto la crisi finanziaria ed economica mondiale ha colpito duramente l'economia bulgara e la crescita negativa annuale del PIL nel 2009 ha raggiunto il 5%. Inoltre, il superamento del valore di riferimento poteva essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, nell'ipotesi di politiche invariate, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni scenderà sotto il valore di riferimento già nel 2010 con la stabilizzazione dell'economia e in conseguenza delle misure di consolidamento finanziario annunciate dal governo alla fine di marzo 2010. In una comunicazione presentata il 22 giugno 2010, le autorità bulgare hanno ulteriormente riveduto il disavanzo programmato per il 2010 portandolo al 3,8% del PIL, sopra e non vicino al valore di riferimento. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

10. I dati comunicati nell'aprile 2010, nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, indicano che il debito lordo delle amministrazioni pubbliche rimane ben al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL e si è mantenuto al 14,8% del PIL nel 2009. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il rapporto debito/PIL è destinato a crescere nel biennio 2010-2011, mantenendosi però sotto il 19% del PIL. In una comunicazione presentata il 22 giugno 2010, le autorità bulgare hanno ulteriormente riveduto il debito programmato per il 2010 portandolo al 15,3% del PIL. Il criterio del debito stabilito dal trattato è quindi soddisfatto.
11. Conformemente alle disposizioni del trattato e del patto di stabilità e crescita, nella sua relazione la Commissione ha inoltre analizzato anche i "fattori significativi". Secondo il patto di stabilità e crescita detti fattori possono essere presi in considerazione nell'iter di adozione della decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo solo se il disavanzo soddisfa la duplice condizione di vicinanza al valore di riferimento e di temporaneità del superamento di tale valore. Nel caso della Bulgaria questo doppio criterio non è soddisfatto. Considerati a sé, i fattori significativi esaminati nel caso di specie nel complesso appaiono favorevoli.
12. Il parere formulato del comitato economico e finanziario conformemente all'articolo 126, paragrafo 4, del trattato è in linea con la valutazione contenuta nella relazione della Commissione preparata conformemente all'articolo 126 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

CONCLUSIONE

13. La sorveglianza della situazione di bilancio della Bulgaria e, in particolare, l'esame della conformità di tale situazione ai criteri stabiliti dall'articolo 126, paragrafo 2, hanno indotto la Commissione a preparare una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato. La Commissione, tenuto conto della sua relazione e del parere del comitato economico e finanziario, nonché dei dati contenuti nella notifica riveduta nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi presentata il 22 giugno 2010, ritiene che in Bulgaria esista un disavanzo eccessivo.

14.